



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 284

DATA 23/07/2018

DETERMINAZIONE

N° 9

DEL 23/07/2018

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO (x)

**OGGETTO: DIPENDENTE SIG. C.M.R. - ASSENZA PER MALATTIA -
DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER I
PRIMI 10 GIORNI DI ASSENZA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

F.to:ZULLO dott. Raffaele

23/07/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 26/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TOZULLO dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. __ 676

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 26/07/2018

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 26/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZULLO dott. Raffaele

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

OGGETTO: DIPENDENTE SIG. C.M.R. - ASSENZA PER MALATTIA - DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RIDOTTO PER I PRIMI 10 GIORNI DI ASSENZA

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di LUGLIO il giorno VENTITRE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA PERSONALE

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

Visto che la dipendente Sig. C.M.R. nata a (omissis) il (omissis) è assente dal servizio, per malattia, nei giorni dal 03 luglio al 20 luglio 2018:

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualche durata, ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della sopra riportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di <<TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE>>:

- L'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

<<I. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.>>;

- L'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la <<nozione di retribuzione>> non fa alcun riferimento al concetto di <<trattamento economico fondamentale>>;

Visto il contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il <<trattamento economico fondamentale>> con la <<retribuzione base mensile>> di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006:

Visto che l' ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegno fondamentali, anche:

- La retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

All'interno dei primi giorni 10 di assenza per malattia, dal 3 luglio al 20 luglio 2018 a detta dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

N.D.	Voce	Importo mensile	1/26° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata	1.695,34	X	X	X	
2	Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004		X	X	X	
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art. 9, CCNL 09.05.2006		X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)		X	X	X	
5	Elemento perequativo	23,00	X	X	X	
	ALTRI ASSEGNI MENSILI					
6	Retribuzione di posizione (Artt. Da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)				.	
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004).	45,80	1,76	9	15,85	
8	Indennità di vigilanza		X	X	x	
9	Indennità della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa.	
10	Indennità specifica per 12 mesi	
11	Indennità di rischio	
12	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc.	

Totale	15,85
--------	-------

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/ 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA – Dr. Raffaele ZULLO a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Copia del presente atti sarà consegnata all'interessata.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'organo sovraordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.TOZULLO dott. Raffaele